m_dg.GAB.11/11/2026.0040498.U

Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-08864 DEL DEP. ENRICO COSTA (res. n. 706 del 09 settembre 2026)

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, con il quale l'onorevole interrogante richiama l'esigenza di assicurare che l'eventuale impiego di strumenti di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari non interferisca con il percorso decisionale del magistrato né, conseguentemente, con le garanzie del contraddittorio, si rappresenta quanto segue.

La questione sollevata impone, in via preliminare, di definire con chiarezza natura, finalità e limiti della sperimentazione di Microsoft 365 Copilot avviata dal Ministero della giustizia.

Tale sperimentazione non è stata concepita, né autorizzata, per sostenere l'adozione di decisioni giurisdizionali o concorrere alla formazione del libero convincimento del magistrato. Fin dal suo avvio, il Ministero ha chiarito che l'impiego dello strumento è destinato esclusivamente all'acquisizione di competenze nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa, quale supporto alle attività organizzative, gestionali, documentali e di produttività individuale, senza alcuna interferenza con l'esercizio della funzione giurisdizionale.

Si tratta di un'impostazione pienamente coerente con il quadro normativo vigente.

Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e la legge 23 settembre 2025, n. 132, delineano infatti un modello di utilizzo dell'intelligenza artificiale imperniato sulla centralità della persona, sulla necessaria supervisione umana e sulla piena tutela dei diritti fondamentali.

In particolare, la legge n. 132 del 2025 riserva in via esclusiva al magistrato le decisioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove, nonché l'adozione dei provvedimenti. La medesima disciplina ammette, per contro, il ricorso a sistemi di intelligenza artificiale unicamente per finalità organizzative, amministrative e di supporto all'attività giudiziaria.

Il quadro normativo così definito è, peraltro, oggetto di un processo di progressiva evoluzione e completamento.

In tale prospettiva, si pone il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, recante «*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 15 settembre 2026.

Alla luce di tali premesse devono essere lette anche le raccomandazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, aggiornate con delibera del 22 luglio 2026 e richiamate dall'interrogante a sostegno delle proprie argomentazioni.

Tali raccomandazioni, ben lungi dal legittimare l'impiego dell'intelligenza artificiale per finalità decisionali, ne delimitano rigorosamente l'utilizzo alle attività di esame, consultazione, elaborazione, sintesi e comparazione di atti e fascicoli processuali, nonché ad ulteriori funzioni di supporto all'organizzazione del lavoro.

Rimane, pertanto, saldo e indisponibile il principio secondo cui la funzione giurisdizionale, così come ogni valutazione riservata al magistrato, non può essere delegata né trasferita allo strumento tecnologico.

Le medesime raccomandazioni confermano, dunque, che gli impieghi

sperimentali ammessi attengono esclusivamente ad attività estranee alla decisione e alla formazione del convincimento del giudice.

In piena coerenza con tale impostazione, il Ministero non ha predisposto, validato né diffuso istruzioni di sistema, prompt standardizzati o indicazioni operative funzionali alla formazione della decisione giudiziaria.

Il Governo ritiene fermamente che l'intelligenza artificiale, lungi dal prefigurare la prospettiva di un giudice algoritmico, possa offrire un contributo significativo all'efficienza del sistema giudiziario, così come degli altri ambiti nei quali essa è chiamata a operare.

L'intelligenza artificiale è espressione dell'ingegno umano e, proprio per questo, deve rimanere sottoposta a un controllo effettivo e responsabile della persona, che essa è chiamata ad affiancare e non potrà mai sostituire.

Le iniziative di accompagnamento e informazione hanno riguardato esclusivamente l'introduzione alle funzionalità dello strumento e si sono svolte entro il perimetro tracciato dalla normativa vigente e dalle richiamate raccomandazioni consiliari, con riferimento alle sole attività organizzative, amministrative, documentali e di supporto individuale.

Non è stata, pertanto, elaborata né validata alcuna istruzione volta a orientare la valutazione del merito della controversia, la ricostruzione dei fatti, l'apprezzamento delle prove o l'adozione del provvedimento conclusivo.

Ai richiamati limiti di carattere funzionale si affiancano le garanzie proprie dell'ambiente tecnologico nel quale la sperimentazione è condotta.

Microsoft 365 Copilot opera, infatti, all'interno del *tenant* istituzionale del Ministero della giustizia: i dati dell'Amministrazione restano segregati in tale ambiente e non sono utilizzati per l'addestramento dei modelli.

Sotto altro e distinto profilo, occorre ribadire che il Ministero non esercita, né potrebbe esercitare, alcuna forma di controllo sul processo di formazione della decisione giurisdizionale o sulle modalità mediante le quali ciascun magistrato conduce

le attività di studio, approfondimento, ricerca ed elaborazione preliminari alla decisione.

Da ultimo, si evidenzia che, nel quadro delineato dalla legge n. 132 del 2025, che ha introdotto meccanismi di sperimentazione controllata per l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore della giustizia, il Ministero partecipa attivamente ai tavoli istituzionali di confronto con tutti i soggetti del sistema giustizia, riservando particolare attenzione al contributo dell'Avvocatura.

Il Ministero ha, inoltre, promosso tavoli tecnici e gruppi di lavoro multidisciplinari, specificamente dedicati alla valutazione delle possibili modalità di impiego degli strumenti di intelligenza artificiale, all'analisi dei rischi connessi e all'individuazione delle necessarie garanzie, nella convinzione che innovazione e sicurezza debbano procedere congiuntamente, nel pieno rispetto dei principi posti a presidio dell'esercizio della giurisdizione.

In questa prospettiva, l'Osservatorio permanente per l'uso dell'intelligenza artificiale, istituito presso il Ministero della giustizia il 10 luglio 2024, rappresenta una sede qualificata di confronto, riflessione e approfondimento sugli ambiti di interazione tra i sistemi di intelligenza artificiale e la giurisdizione.

L'Osservatorio è chiamato a definire un quadro ordinato e responsabile per l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale, al fine di sostenere e semplificare l'organizzazione del lavoro giudiziario e di promuovere l'adozione consapevole di tecnologie capaci di coinvolgere, in condizioni di trasparenza e garanzia, tutte le parti del processo.

Il Ministro
Carlo Nordio

Testo dell'interrogazione